

Egregio Signor  
Walter Kaswalder  
Presidente del Consiglio Provinciale  
SEDE

Trento, 19 giugno 2020

### **Interrogazione a risposta scritta n. 1612**

in data 9 giugno 2020, in riferimento alla sentenza 61/2020 del Tribunale ordinario di Trento - sezione lavoro, pubblicata il 1° giugno 2020 RG 706/2019, l'interrogante inoltra alla Segreteria Generale del Consiglio provinciale una richiesta di accesso agli atti in ordine alla seguente documentazione:

1. nota di licenziamento del 2.5.2019;
2. atti processuali;
3. verbali di parte del giudice;
4. richieste di preventivo inoltrate dal Consiglio provinciale per consulenze legali per la difesa in giudizio presso il Tribunale di Trento;
5. preventivo allegato al Verbale di delibera Ufficio di Presidenza dell'8.1.2020;
6. corrispondenza relativa ai tentativi di conciliazione delle parti in causa;
7. processi verbali delle sedute dell'Ufficio di Presidenza dal 15 dicembre ad oggi;

art. 147 del Regolamento interno del Consiglio provinciale prevede che i Consiglieri hanno diritto ad ottenere tempestivamente dall'amministrazione provinciale, dagli enti funzionali della Provincia e dalle società da essa controllate e partecipate, le informazioni utili all'esercizio del loro mandato. Tra le altre prerogative i consiglieri di acquisire copia degli atti e dei documenti in possesso dell'amministrazione provinciale e che non sono coperti dal segreto d'ufficio per disposizione di legge o di regolamento, o la cui diffusione non pregiudichi la riservatezza o la dignità delle persone;

l'istituto giuridico dell'accesso alle informazioni da parte dei consiglieri provinciali è espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività e persegue il fine di consentire al consigliere di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente pubblico e, nel caso di specie, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale;

il Consiglio di Stato, con la sentenza 4855/2006 sez. IV, ha specificato che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare

puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il sindaco e la giunta municipale esercitino correttamente la propria funzione. Tale principio è ritenuto valido anche per i consiglieri regionali e, nel caso trentino, per quelli provinciali, ai quali è riconosciuto pertanto il diritto di ottenere dagli enti pubblici provinciali tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato;

la Corte di cassazione, sezione VI, con sentenza n. 42610/2015, ha ribadito come pacifica la linea interpretativa che ha ormai da tempo stabilito il principio secondo cui, in tema di delitto di omissione di atti d'ufficio, il formarsi del silenzio-rifiuto alla scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta costituisce un inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice. In particolare, la fattispecie di cui all'articolo 328, comma 2, c.p. incrimina non tanto l'omissione dell'atto richiesto, quanto la mancata indicazione delle ragioni del ritardo entro i trenta giorni dall'istanza di chi vi abbia interesse;

anche la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha sempre riconosciuto tale diritto. In particolare nella seduta del 14 luglio 2009, anche sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato che ai consiglieri spetta un'ampia prerogativa a ottenere informazioni senza che possano essere opposti profili di riservatezza, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza;

**tutto ciò premesso si interroga il Presidente del Consiglio provinciale per sapere**

se intenda adottare le iniziative di competenza per favorire l'accesso alla documentazione richiesta in data 09.06.2020 ed eventualmente stabilire un termine entro il quale assicurare il riconoscimento effettivo del diritto di accesso;

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. prov. Alex Marini